



## COMUNE DI AVETRANA

Provincia di Taranto

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Regolamento per i servizi di Noleggio da rimessa con conducente svolti mediante autovettura

L'anno **duemilatredici** il giorno **sedici** del mese di **Luglio** in Avetrana e nella sala delle riunioni, legalmente convocato si è riunito il Consiglio Comunale in Adunanza **straordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue:

		Presenti	Assenti
DE MARCO	Mario	X	
SCARCIGLIA	Alessandro	X	
TARANTINO	Enzo	X	
MINOØ	Antonio	X	
PETARRA	Daniele	X	
BALDARI	Antonio		X
MAGGIORE	Vito	X	
GIANGRANDE	Pietro		X
DERINALDIS	Cosimo	X	
CONTE	Luigi		X
LANZO	Antonio		X
MICELLI	Emanuele	X	
PETRACCA	Rosaria	X	

Presiede la riunione il Presidente Cosimo Derinaldis ed assiste il Segretario dott.ssa Marilena Cavallo.

Constatato, pertanto, che il numero di 9 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza, il Presidente espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto e cede la parola al Sindaco che relaziona sull'argomento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la relazione del Sindaco;

**VISTA** la legge n.21 del 15.01.1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea",

**VISTA** la Legge regionale n.14 del 3.4.1995;

**RAVVISATA** la necessità di adeguarsi alla normativa vigente;

**TENUTO CONTO** dei presupposti normativi citati è stato predisposto il regolamento per i servizi di rimessa con conducente mediante autovettura;

**VISTO** ed esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto servizio Commercio, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale all.A;

**DATO ATTO** che il regolamento in questione è conforme ai principi sanciti dalle leggi nazionali e regionali;

**VISTO** il parere favorevole del 8.7.2013 espresso dalla Commissione Consultiva Comunale;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**A- DI APPROVARE**, per quanto in premessa, il nuovo regolamento comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente composto da n.39 articoli nel testo che si allega (sub.A) alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

**B- DI DARE ATTO** che dall'entrata in vigore del presente regolamento deve intendersi abrogata ogni altra diversa e precedente norma regolamentare in materia;

-il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione.

-di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line sul sito del Comune.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di rendere in presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge

=====



**COMUNE DI AVETRANA**  
(Prov. di Taranto)

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER I SERVIZI DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON  
CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 13 luglio 2013)

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART.1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART.2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- ART.3 AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO-FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
- ART.4 CONDIZIONI D'ESERCIZIO
- ART.5 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART.6 RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE
- ART.7 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA
- ART.8 AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA' DEL SERVIZIO
- ART.9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

## **CAPO II LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE**

- ART.10 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
- ART.11 ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

## **CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

- ART.12 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART.13 CONTENUTI DEL BANDO
- ART.14 VALUTAZIONE DEI TITOLI
- ART.15 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.16 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.17 TRASFERIBILITA' DELLA AUTORIZZAZIONE

## **CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

- ART.18 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
- ART.19 INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART.20 ACQUISIZIONE DELLA CORSA
- ART.21 COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO
- ART.22 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DURANTE IL SERVIZIO
- ART.23 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA
- ART.24 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- ART.25 TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI
- ART.26 TARIFFE
- ART.27 CONTACHILOMETRI
- ART.28 LOCAZIONE TEMPORANEA-SOSTITUZIONE ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
- ART.29 RESPONSABILITA'
- ART.30 RECLAMI

**CAPO V**  
**VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI**

ART.31	ADDETTI ALLA VIGILANZA
ART.32	IDONEITÀ DEI MEZZI AL SERVIZIO
ART.33	SANZIONI
ART.34	RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE
ART.35	DIFFIDA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.36	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.37	DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.38	EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.39	IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di noleggio con conducente, con un massimo di nove posti compreso quello del conducente a mezzo autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea in modo non continuativo o periodico ed è rivolto agli utenti che avanzano, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione e/o viaggio.

### **ART. 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'attività del servizio di noleggio con conducente e autovettura di cui alla legge 15 gennaio 1992 n.21, cd. N.C.C. con esclusione della disciplina del servizio di taxi.

1. Tale servizio è disciplinato dalle seguenti norme:
  - a) Dalle disposizioni del presente regolamento conformi alle direttive regionali;
  - b) Dagli artt. 8-19-85 del D.P.R. 24.7.1977 n.616;
  - c) Dal D. Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada e decreto integrativo n.360 del 10.9.1993);
  - d) Dal D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione del C.d.s.)
  - e) Dalla legge 15.01.1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" come integrata e modificata con l'art. 29 del D.L. n.207 del 30.12.2008 convertito con modificazioni nella legge n.14 del 27 febbraio 2009;
  - f) Dalla legge regionale n.14/95;
  - g) Dal D.M. 15 dicembre 1992 n.572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a noleggio;
  - h) Dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992 n.104 portatori di handicap;
  - i) Dal D.M. 20 aprile 1993 recante disposizioni sulla determinazione della tariffe minime e massime per il servizio di autonoleggio con autovettura;
  - j) Da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato, dalla Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.

### **ART. 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO-FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE**

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente la matricolazione di una sola vettura.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente devono essere:

- a) Iscritti nel ruolo dei conducenti.
- b) In possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art.116 del D. Lgs. n.285 del 30 aprile 1992.

- c) Disporre di una rimessa conforme ai regolamenti urbanistici, edilizi, di sicurezza e della proprietà o disponibilità di leasing del veicolo.
- d) Le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società, alla cooperativa o al consorzio. Il conferimento è consentito previa presentazione all'Ufficio Commercio e/o Attività Produttive se istituito dei seguenti documenti:
  1. Comunicazione scritta;
  2. Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce e risultare dal Registro delle Imprese;
  3. Copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato.

In caso di decadenza o esclusione del predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica l'art.7 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n.21.

Possono essere iscritti in qualità di impresa artigiana, cooperativa di servizi, associazione in consorzio ed essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.

#### **ART. 4 CONDIZIONI D'ESERCIZIO**

1. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi anche se rilasciate da comuni diversi. È vietato altresì, il cumulo di autorizzazioni per il servizio da noleggio con le licenze del servizio Taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. È invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni di noleggio con conducente non superiori a n°2 (due).
2. In capo allo stesso soggetto è consentito il cumulo dell'autorizzazione /licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio esercitato con natanti.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge n.21 del 15 gennaio 1992.
5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti e degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti impiegati nella guida dei mezzi.  
L'elenco predetto, dovrà essere allegato in copia autentica all'autorizzazione e contenente i dati anagrafici, la posizione assicurativa, previdenziale e numero di iscrizione al ruolo dei conducenti di ogni dipendente, collaboratore o sostituto.

#### **ART. 5 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Nella considerazione che il comune di Avetrana è interessato da flussi turistici nel periodo estivo, tenuto conto della posizione strategica della penisola Salentina, la vicinanza dalle marine di Torre Colimena- Punta Prosciutto- Spachiarica- San Pietro in Bevagna, del numero di abitanti e della popolazione scolastica, tenuto conto della scarso collegamento con la provincia di Brindisi e Lecce in particolare con gli Istituti Scolastici, case di cura ecc. si stabilisce ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. A) della legge n.21 del 15 gennaio 1992, nel rispetto della normativa vigente e della legge

regionale n.14 del 3 aprile 1995, il contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, compreso il conducente, nel modo seguente:

**AUTORIZZAZIONI DI PROGETTO PER COMPLESSIVI n.7**

**di cui n.5 per autovetture da rimessa con conducente.  
e n.2 per autoveicoli appositamente attrezzati per i diversamente abili.**

Con il presente regolamento si stabilisce e si prevede il rilascio di autorizzazioni extracontingente per i seguenti servizi:

- a) Ambulanze in servizio di noleggio;
- b) Veicoli a trazione animale;

Eventuali modifiche al contingente numerico nel periodo di validità del presente regolamento sono approvate con deliberazione di Consiglio Comunale sulla base delle nuove esigenze di mercato e nel rispetto della normativa in materia.

**ART. 6  
RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVETTURE**

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una targa di materiale plastico indelebile autoadesiva con scritta "NOLEGGIO" unitamente allo STEMMA DEL COMUNE DI AVETRANA con sfondo bianco delle dimensioni di cm. 15x10 di base, oltre una targa posteriore di materiale rigido metallico inamovibile recante la dicitura "N.C.C." il numero di autorizzazione unitamente allo stemma del comune di Avetrana delle dimensioni di cm. 15x10 di base su sfondo bianco da posizionare a margine della targa e ben visibile.

Per le altre tipologie di autovetture si rimanda all'art.25 del presente regolamento.

L'apposizione di scritte ed insegnamenti pubblicitari sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n.285/1992 (codice della Strada) e successive modifiche.

**ART. 7  
SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA**

1. Previa autorizzazione comunale, le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegate per l'esplicitamento dei servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.
2. I servizi di cui al precedente comma sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari dell'autorizzazione N. C. C., od organismi associativi dei medesimi ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione, da parte dell'ente concedente i servizi di linea, la convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli, e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

**ART. 8  
AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO**

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stato appartenenti alla Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizioni di reciprocità.

**ART. 9**  
**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, redatte in carta legale ed indirizzate al responsabile del servizio, in busta chiusa e sigillata sui lembi riportante la dicitura concorso noleggio con conducente devono essere presentate al Comune a mezzo del servizio di protocollo generale o spedite a mezzo raccomandata A-R, farà fede la data di spedizione dell'Ufficio Postale ricevente. Le domande pervenute in data precedente al bando o dopo la scadenza dello stesso saranno respinte.
2. Nelle domande di cui al punto n.1 del presente articolo devono essere indicati:
  - a) Cognome e Nome;
  - b) Luogo e data di nascita;
  - c) Cittadinanza;
  - d) Residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
  - e) Titolo di studio;
  - f) Codice fiscale;
  - g) Numero e data di iscrizione al ruolo dei conducenti;
  - h) Dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
  - i) Numero e data di iscrizione al REA presso la camera di Commercio e/o il Registro delle Imprese Artigiane ex legge 443/85;
  - j) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali art.5 D.Lgs. n.114/98;
  - k) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931;
  - l) Dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art.10 legge 575/65 (antimafia);
  - m) Dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
  - n) Dichiarazione di non essere incorso nel quinquennio precedente in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
  - o) Dichiarazione di non essere titolare di autorizzazioni di taxi;
  - p) Dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
  - q) Dichiarazione ai sensi dell'art.12 del T.U.L.P.S. di istruzione dei figli se obbligato;
3. eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso possono essere stabiliti dal Responsabile del Servizio da inserire nel relativo bando.

**CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

**ART. 10**

**REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati in possesso di patente di guida, del certificato di abilitazione professionale ed iscritti nel ruolo di conducente i veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla CCIAA territorialmente competente previsti dal vigente Codice della Strada in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Idoneità morale;

- b) Idoneità e abilitazione professionale;
  - c) Idoneità fisica;
  - d) Di essere proprietario o di avere la disponibilità del mezzo per il quale si chiede l'autorizzazione;
  - e) Di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
  - f) Di non essere titolare di autorizzazione per taxi rilasciata da altri Comuni;
2. Non soddisfa al requisito dell' idoneità morale chi:
- a) Abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ad anni due per delitti non colposi;
  - b) Risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
- Nei casi in cui alle lettere a) e b) il requisito continua ad essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3. L' idoneità professionale è acquisita a norma della L.R. 14/1995.
4. L' esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo di una rimessa idonea e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
- La rimessa deve essere situata, esclusivamente nel territorio del comune di Avetrana.
- Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all' interno delle rimesse.

### **ART. 11 ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

1. L' accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel Ruolo dei conducenti o natanti adibiti ad autoservizi non di linea tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e su richiesta esibito agli organi di vigilanza.

### **CAPO III -AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

#### **ART. 12 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Le autorizzazioni vengono rilasciate in base ad un apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando, da pubblicare all' Albo Pretorio on line del Comune di Avetrana e reso noto mediante manifesti pubblici e altre forme di pubblicità che si riterranno opportune, entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni.

#### **ART. 13 CONTENUTI DEL BANDO**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l' assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) indicazione del numero delle autorizzazioni da assegnare;

- b) requisiti oggettivi (iscrizione agli albi, abilitazione professionale, ruolo dei conducenti, REA Camera di Commercio, Cod. Fiscale ecc.), soggettivi, morali. di P.S. e idoneità fisica al servizio.
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) indicazione del termine e delle modalità di presentazione delle domande;
- f) indicazione del termine di conclusione delle operazioni di esame delle domande;
- g) Schema di domanda in carta legale per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo;
- h) Modalità di presentazione della domanda a mezzo protocollo generale del comune o spedite a mezzo raccomandata a-r e farà fede il timbro postale di spedizione;
- i) Eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso possono essere stabiliti nel relativo bando dal Responsabile del servizio.

#### **ART. 14 VALUTAZIONE DEI TITOLI**

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni vengono valutati i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ognuno indicati:
  - a) Punti 5 -Idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale n.14/95;
  - b) Punti 4 -per autovettura attrezzata per il trasporto dei diversamente abili;
  - c) Punti 2-Per ogni diploma di maturità, diploma di maturità specifico del settore turistico n.2 punti ulteriori;
  - d) Punti 2 a lingua - Conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra : Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco;
  - e) Punti 1 per lingua - conoscenza specialistica documentata;
  - f) Punti 0,2 per ogni semestre- Periodi di servizio computati in semestri e fino ad un massimo di quattro semestri prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente;
  - g) Punti 0,2-Nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC).
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino avere lo stesso punteggio, l'autorizzazione è assegnata al più giovane di età anagrafica. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento, si fa riferimento, alla data di presentazione presentata per prima ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso e in ultima istanza al sorteggio tra i soggetti che presentano parità di punteggio e non altri partecipanti.

#### **ART. 15 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del Servizio o da chi lo sostituisce legalmente, approva la graduatoria di merito e provvede al rilascio del Nulla Osta e autorizzazione assegnando un numero progressivo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore:
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore

**ART. 16**  
**VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione d'esercizio sono rilasciate senza limitazione di scadenza.  
In qualsiasi momento e comunque nei mesi di Gennaio e Febbraio di ogni anno le licenze dovranno essere sottoposte a verifica e controllo al fine di accertare la validità, il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento a cura della Polizia Locale e annotata sul titolo autorizzatorio. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.  
Ove l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e decoro, sarà provveduto al ritiro dell'autorizzazione comunale, con l'obbligo del titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura, entro un termine non superiore a 60 giorni, senza giustificato utile motivo. Nel caso di decorso infruttuoso del detto termine sarà provveduto alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art.36 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

**ART. 17**  
**TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atti tra vivi, in presenza di almeno di una delle seguenti condizioni:
  - a) essere titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
  - b) aver raggiunto il 60° anno d'età;
  - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio causa malattia, infortunio avvalendosi di apposita certificazione medica rilasciata dalla autorità sanitarie territoriali competenti o per ritiro definitivo della patente di guida anche per altre cause;

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per *mortis causa* è autorizzato a favore di uno degli eredi, con il consenso degli altri eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art.10 del presente regolamento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni dall'evento. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto *tra vivi* o per *mortis causa* subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Contratto di cessione che deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) Dichiarazione di successione (qualora sussiste l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso l'ufficio comunale competente unitamente all'indicazione dell'erede designato a cui volturare l'autorizzazione;
- c) Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere almeno cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione rilasciata anche da altro comune art.9 comma 3 della legge n.21/92. In caso di fallimento del titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio di autovettura con conducente il curatore, previo N.O. degli organi fallimentari, può chiedere la sospensione della autorizzazione, in attesa

di definire le sorti, oppure può chiedere al Comune di affidarne a terzi in possesso dei requisiti di legge. Sia la sospensione della autorizzazione che la gestione da parte di terzi non possono superare la data di chiusura del fallimento. L'acquirente l'attività della curatela fallimentare ha diritto di chiedere ed ottenere l'instestazione della autorizzazione di esercizio, a condizione che dimostri di essere in possesso dei requisiti di legge per gestire l'attività.

## **CAPO IV-L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

### **ART.18 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche previste nell'art.85 del D. Lgs. n.285/92 e dall'art. 244 del DPR n.495/92 e dai Decreti di Ministero dei trasporti e dall'art.2 del DPR n.384 del 27.4.1978.

### **ART.19 INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione per atto tra vivi o mortis causa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo salvo il verificarsi di cause non imputabili al titolare da documentare e segnalare all'Ufficio Comunale competente.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata nel termine perentorio di due giorni al competente ufficio comunale.

### **ART. 20 ACQUISIZIONE DELLA CORSA**

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto e prenotato presso la rimessa o la sede del vettore situata all'interno del territorio comunale.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. Il servizio di noleggio con conducente è offerto eccezionalmente nei posteggi all'uopo destinati dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione in assenza di taxi:

### **ART. 21 COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri ed in particolare ai diversamente abili durante tutte le fasi di salita, di trasporto e di discesa dall'automezzo;
  - c) di presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo,
  - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
  - e) consegnare all'Ufficio di Polizia Locale entro 24 ore qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
  - h) rilasciare al cliente ricevuta o l'eventuale scontrino fiscale attestante il prezzo del trasporto;
  - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o dipendente è vietato:
- a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art.7 del presente regolamento;
  - b) portare animali propri in vettura;
  - c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
  - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli dell'autovettura;
  - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli e dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei diversamente abili;
  - g) è fatto obbligo di trasporto dei bagagli a seguito del passeggero;
  - h) è obbligatorio e gratuito il trasporto di cani accompagnatori per i non vedenti;
  - i) il trasporto degli animali dei passeggeri è facoltativo eccetto per i non vedenti;
  - j) di compiere servizi ordinato da agenti e funzionari della Forza Pubblica;
  - k) non fumare a bordo del veicolo;

## **ART. 22**

### **COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DURANTE IL SERVIZIO**

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto:
- fumare durante il trasporto;
  - gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza o di comportamento previste dal Codice della Strada.

## **ART. 23**

### **COLLABORAZIONE ALLA GUIDA**

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art.11 del presente regolamento e tenere a bordo dell'autovettura idonea documentazione comprovante l'idoneità della sostituzione.

## **ART. 24**

### **INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare il servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato

**ART. 25**  
**TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI**

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento (salita e discesa) dei soggetti diversamente abili e gratuitamente gli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Le autovetture appositamente attrezzate devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità prevista dall'art.2 del D.P.R. n.384 del 27.4.1978.

**ART. 26**  
**TARIFFE**

1. Sulla base delle procedure di calcolo e in osservanza dei criteri previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 2.4.1993 i titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti tra un minimo e il massimo fissati dal Decreto citato.

**ART. 27**  
**CONTACHILOMETRI**

1. I veicoli a servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso che la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto deve essere informato il cliente ed il competente ufficio comunale.

**ART. 28**  
**LOCAZIONE TEMPORANEA ó SOSTITUZIONE ECCEZIONALE DELLE VETTURE  
IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

2. Il titolare dell'autorizzazione NCC deve chiedere il rilascio di un apposito Nulla Osta da parte del Comune per la locazione temporanea ed eccezionale di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente e per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) La locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente
  - b) La vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal comune ai sensi dell'art.5 del presente regolamento;
  - c) Il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;Una volta rilasciato il nulla osta, l'interessato provvede al collaudo del veicolo presso l'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri. L'Ufficio provvede a trascrivere i dati del veicolo sull'autorizzazione, vista la carta di circolazione che deve essere conservata a bordo dell'autovettura.

**ART. 29**  
**RESPONSABILITÀ**

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

**ART. 30**  
**RECLAMI**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio di Polizia Locale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, proporrà all'Ufficio Comunale competente gli eventuali provvedimenti da adottare.
2. All'interno di ogni autovettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero telefonico del Comando di Polizia Locale e degli Uffici di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del c.c.p. a cui indirizzare i reclami.

**CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI**

**ART. 31**  
**ADDETTI ALLA VIGILANZA.**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata in via principale alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.3 della legge 24 novembre 1981 n.680, può promuovere inchieste ed assumere determinazioni per i provvedimenti del caso.

**ART.32**  
**IDONEITÀ DEI MEZZI AL SERVIZIO**

1. La polizia Locale dispone tutte le volte che ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza del presente regolamento e delle leggi del settore.
2. La Polizia locale certifica l'idoneità del veicolo, l'osservanza delle norme sulla sicurezza, Igiene e Sanità e detta le prescrizioni utili al loro ottenimento.
3. Le procedure di cui ai commi 1) e 2) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

**ART. 33**  
**SANZIONI**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme sono così stabilite:
  - a) Con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 50,00;
  - b) Con sanzioni amministrative accessorie.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a €150,00 in caso di :

- a) violazione dell'art. 4 commi 3 e 5, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo e comunicazione delle persone impiegate alla guida del mezzo;
  - b) violazione dell'art.6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
  - c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 7 comma 1 consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo di linea;
  - d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri comuni che non riconoscano le condizioni di reciprocità di cui all'art.8;
  - e) violazione dell'art.11 comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo dei conducenti;
  - f) Mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 19 comma 2;
  - g) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'art.20 comma 1;
  - h) la violazione degli obblighi e divieti di cui all'art.21;
  - i) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.25;
  - j) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'art.27 comma 2;
  - k) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero telefonico degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art.30 comma 2.
- La Giunta Municipale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

#### **ART. 34 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE**

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

#### **ART.35 DIFFIDA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Responsabile di servizio:

1. **DIFFIDA** il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto nei seguenti casi:
  - a) non conservi nel veicolo i documenti che legittimano l'attività;
  - b) non eserciti con regolarità il servizio;
  - c) non presenti il veicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dal responsabile del servizio o dal Comando di Polizia Locale;
  - d) cambi indirizzi della rimessa e della sede, nel l'ambito dei territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale.
2. **SOSPENDE** l'autorizzazione per un periodo da due a venti giorni nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
  - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c) violazione di norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art. 4 comma 4 e dall'art.23;
  - d) violazione di norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste dagli artt. 21 e 25;
  - e) violazione per la terza volta nel corso dell'anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.33 comma 2;
  - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
3. Il Responsabile del servizio, dispone il periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.
  4. La sospensione viene comunicata all'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **ART.36 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo alla stessa persona di autorizzazioni all'esercizio del noleggio con licenze per il servizio Taxi;
  - c) quando il titolare di autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
  - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni per così come previste dall'art.17;
  - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nel corso di un triennio adottati ai sensi dell'art.35;
  - e) per sospensione ingiustificata del servizio per più di trenta giorni;
  - f) per decorso del termine senza un utile giustificato motivo di cui all'art.16 di messa in efficienza, stato di conservazione e decoro del veicolo;
  - g) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

### **ART.37 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.19;
2. Perdita dei requisiti professionali;
3. Se la persona che svolge la direzione dell'attività con la esercita più e non comunica il fatto entro tre giorni al Comune;
4. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al punto n.3 del presente articolo non è stato reintegrato;
5. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

**ART.38**  
**EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E**  
**DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

**ART. 39**  
**IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

3. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

**IL FUNZIONARIO**  
responsabile del servizio  
f.to dott.ssa Marilena CAVALLO

**IL FUNZIONARIO**  
del Servizio Ragioneria  
=====

---

Di quanto sopra si è redatto il presente che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to Cosimo DERINALDIS

**IL SEGRETARIO**  
f.to dott.ssa Marilena CAVALLO

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo in data 22.10.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22.10.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott.ssa Marilena CAVALLO

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data 22.10.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Marilena CAVALLO

---